

ESSENTE DA REGISTRAZIONE  
ART. 25, 10° CO. L. 24/11/81 N. 632

Sentenza n. 68131/11  
Reg.Gen. Cont. 71553/10  
Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**  
**SEZIONE QUINTA**

Il Giudice di Pace di Roma nella persona del Magistrato dott. Diego Loveri  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 71553/10 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi, posta in decisione all'udienza del 30.06.2011

**TRA**

~~XXXXXXXXXX~~ (in qualità di comodataria del veicolo) elettivamente domiciliata  
in Roma, ~~XXXXXXXXXX~~, studio dell'avv. Laila Perciballi che la  
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

~~XXXXXXXXXX~~ in persona del ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliato per ragioni  
della carica in Roma, presso la ~~XXXXXXXXXX~~, piazza ~~XXXXXXXXXX~~, n. 1

**RESISTENTE Contumace**

Oggetto: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA (Artt. 22 e 23  
Legge n.689/1981) relativa al provvedimento amministrativo irrogativo di

Sanzione n. 63080315484 elevato il 7.04.2008

### CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni la difesa della ricorrente concludeva come da verbale di causa.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della Legge n.689/1981, ~~XXXXXXXXXX~~ ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra in quanto il conducente del veicolo Toyota targato CB 521 SL, di cui la ricorrente ha dimostrato di essere comodataria, circolava "nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici" in Roma, ~~XXXXXXXXXX~~, n. 286, il 7.04.08, alle ore 10,25; la violazione non era stata contestata immediatamente per "non intralciare il servizio pubblico di trasporto".

Ne ha dedotto l'illegittimità rilevando la omissione dell'immediata contestazione della violazione non supportata da adeguata motivazione e la carenza di potere dell'accertatore; negava altresì di avere commesso l'infrazione, oltre che la segnaletica inesistente.

Chiedeva in via principale di accertare e dichiarare illegittima nulla e/o annullabile e/o invalida la predetta sanzione.

Non si costituiva l'Amministrazione comunale nonostante la ritualità e regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

Ad istruttoria espletata la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.

Rileva questo Giudicante che l'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato perché non è stata provata dal Comune di Roma la congruenza della motivazione della mancata regolare



contestazione immediata della violazione impugnata, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs.vo 285/1992. L'immediata contestazione imposta dall'art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. Nella fattispecie, la giustificazione adottata dall'Amministrazione (per non intralciare il servizio pubblico di trasporto) priva di ogni altro riferimento in merito alle concrete circostanze obiettive desumibili dal contesto spazio-temporale (velocità, caratteristiche del luogo dell'accertamento, orario della commessa violazione) costituisce mera clausola di stile e non è da ritenere valida e idonea per supportare la pretesa "impossibilità di contestare". (Cass. Sez. II civ., n. 17672/06).

A ciò si aggiunga che la violazione è stata rilevata da un Ausiliario del traffico privo dei poteri conferiti agli Agenti così come individuati dall'art. 12 del C.d.S.

E' infatti noto che nell'ambito del potere di accertamento delle infrazioni in esame da parte del verbalizzante nominato con Ordinanza sindacale è richiesto: a) che l'area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal Comune alla società *ex art. 7, comma 8, C.d.S.*; b) che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati designati con provvedimento del sindaco per la rilevazione di "*< violazioni in materia di sosta > e <limitatamente alle aree oggetto di concessione >*".(Art. 17, comma 132, L. 127/1997 - Corte di Cassazione, sez. I Civ., n. 7336 del 22.02.05 - Circolare del 25 settembre 1997, n. 3000/A/26467/110/26 emanata dal Ministero dell'Interno).

Pertanto l'Ausiliario del Traffico verbalizzante è andato oltre le prerogative e i



poteri conferiti dalle legge, inficiando l'intero procedimento sanzionatorio.

La domanda risulta, quindi, fondata. Le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo.


**PER QUESTI MOTIVI**

Il Giudice di Pace di Roma, dato atto, ai sensi della legge n. 689/1981, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna il ██████████ ████████ al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 250,00= oltre IVA, C.A. e 12,5% in favore dell'avv. Laila Perciballi dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, li 30.06.2011

Il Giudice di Pace

(dott. Diego Loveri)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

10/3/2015

IL CANCELLIERE